

N. R.G. PU 126-1/2024



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
II TRIBUNALE DI ANCONA
Sezione II Civile

riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:

dott.ssa Giuliana Filippello	Presidente rel.
dott.ssa Maria Letizia Mantovani	Giudice
dott. Andrea Marani	Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

letto il ricorso per l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale, nonché in subordine di liquidazione controllata dei beni ex artt. 268 e ss. CCII, proposto da F

), in persona del legale rapp.te pro tempore, con sede legale in , con l'avv.

nei confronti di

VI.PA. DI VIGNONI E PALOMBELLI - S.N.C. (C.F.: 01304980426), in persona del legale rapp.te pro tempore, con sede in n. REA
nonché dei soci illimitatamente responsabili **VIGNONI MASSIMO** (C.F.: VGNMSM62T05A271Y) e **PALOMBELLI FRANCO** (C.F.: PLMFNC61E14G003E), rappresentati e difesi dall'avv.

esaminati gli atti ed i documenti e viste le risultanze delle informative acquisite;

sentite le parti all'udienza del 28/11/2024, ove il ricorrente insisteva nel ricorso per l'apertura della liquidazione controllata e il resistente chiedeva un rinvio per ottenere l'attestazione dell'OCC sull'incapienza del patrimonio, e il Giudice riservava la decisione al Collegio;

sentito il Giudice Relatore in camera di consiglio;

OSSERVA

Con ricorso depositato in data 07/10/2024 il ricorrente ha domandato la liquidazione giudiziale della società VI.PA. DI VIGNONI E PALOMBELLI - S.N.C., nonché dei soci illimitatamente responsabili VIGNONI MASSIMO (C.F.: VGNMSM62T05A271Y) e PALOMBELLI



FRANCO, ed in subordine, in caso di insussistenza dei presupposti, la liquidazione controllata del patrimonio;

Con memoria di costituzione, depositata in data 20/11/2024, i resistenti si sono opposti all'apertura di liquidazione giudiziale, allegando documentazione atta a dimostrare il possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 2 comma 1, lett. d) CCII, nonché a quella di liquidazione controllata per antieconomicità in assenza di attivo.

Giusto il disposto dell'art. 121 CCII non sono soggetti alle disposizioni sulla liquidazione giudiziale gli imprenditori commerciali che dimostrino il possesso congiunto dei requisiti di cui all'articolo all'art. 2, comma 1, lett. d), CCII e che, in particolare, presentino nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività, se di durata inferiore:

1. un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila;
2. ricavi, in qualunque modo essi risultino, per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila;
3. un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila;

Tanto premesso, dagli elementi allegati dalla debitrice costituitasi nel presente procedimento, emerge come nei tre esercizi precedenti il deposito del ricorso per liquidazione giudiziale, la VI.PA. DI VIGNONI E PALOMBELLI - S.N.C. non ha superato i limiti dimensionali di cui all'art. 2, comma 1, lett. d), n. 2 CCII con riferimento a tutti e tre i valori ivi indicati.

Si ritiene, pertanto, che la VI.PA. DI VIGNONI E PALOMBELLI - S.N.C., per le caratteristiche dimensionali sopra evidenziate e conformi ai parametri oggettivi fissati dal CCII, abbia i caratteri di "*impresa minore*", e come tale non sia soggetta a liquidazione giudiziale.

Da ciò discende come, previo rigetto della domanda di apertura della liquidazione giudiziale, debba essere valutata la sussistenza dei presupposti di legge per la liquidazione controllata dei beni del debitore.

A tal fine, alla luce agli atti di causa e con specifico riferimento ai presupposti per l'apertura della liquidazione controllata, risulta che sussiste la competenza del Tribunale adito ai sensi dell'art. 27, co. 2 e 3, CCII, atteso che parte resistente ha la sede nel circondario del medesimo Ufficio.

Ai sensi dell'art. 33 CCII è ammissibile l'apertura della liquidazione controllata della società debitrice, la cui attività risulta cessata in data 06/06/2024, allorquando è stata cancellata dal registro delle imprese.

Sussiste il requisito di cui all'art. 270 co. 1 CCII, non essendo state avanzate domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV.



La società versa, peraltro, in stato di insolvenza, non essendo più in grado di adempiere regolarmente le obbligazioni assunte. Ciò si desume, in primo luogo, dall'inadempimento nei confronti del ricorrente dell'obbligo di pagamento di somme per € _____, in forza di sentenza n. 1970/2023 del 19.09.2023, pubblicata il 02.10.2023, resa dalla Corte di appello di Firenze, cui faceva seguito un tentativo di esecuzione forzata con esito negativo.

Come si evince dalle certificazioni ex art. 41, comma 6 e 367, comma 6, CCII, inoltre, nei confronti del debitore risulta emesso, in favore di altro istituto di credito, un decreto ingiuntivo non opposto per un credito di euro _____ importi dovuti all'INPS a titolo di interessi su TFR e compensi legali, carichi pendenti definitivamente accertati da Agenzia Delle Entrate per circa _____. Dal che deriva come l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria superi abbondantemente la soglia di cui all'art. 268, comma 2, secondo periodo CCII.

In considerazione del fatto che la domanda di apertura di liquidazione controllata è stata avanzata da parte creditrice, non osta alla sua dichiarazione l'asserita, e non provata, assenza di attivo utilmente liquidabile in capo al debitore, in assenza di specifica attestazione dell'OCC ai sensi dell'art. 268 comma II CCII.

Pur avendo il debitore eccepito l'impossibilità di acquisire attivo o quanto meno la sussistenza di attivo limitato ai soli redditi futuri (pensioni) dei soci illimitatamente responsabili, non ha allegato, ai sensi dell'art. 268 comma III CCII, la relativa attestazione dell'OCC, né ha fornito in sede di prima udienza la prova di aver presentato all'OCC la richiesta al fine di ottenerla e di essere in attesa della sua redazione, utile per la concessione di un termine nei limiti previsti dalla norma.

Si rappresenta, quanto alla determinazione del limite di reddito trattenibile dai debitori per il sostentamento proprio e della famiglia ex art. 268, comma 4, lett. b) CCII, in considerazione del tenore letterale della disposizione in commento e del suo riferimento al "giudice" anziché al "Tribunale" e rilevato altresì che l'art. 270 CCII non prevede tale statuizione tra i contenuti necessari della sentenza, che tale determinazione in concreto debba essere demandata al nominando Giudice delegato.

Alla luce delle suesposte considerazioni ritiene, conclusivamente, il Collegio che si possa escludere il ricorrere, nel caso di specie, di un fenomeno di occasionale inadempienza, trattandosi piuttosto di una condizione di definitiva incapacità del resistente di adempiere regolarmente le proprie obbligazioni con mezzi ordinari e che, per l'effetto sussistano i presupposti di cui agli artt. 268, 269, CCII e che debba emettersi sentenza ex art. 270 CCII; tenuto conto nella nomina del liquidatore dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358 CCII; visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 50, 54, 121, 150, 268 e ss. CCII;



P.Q.M.

RESPINGE la domanda di apertura di liquidazione giudiziale e, per l'effetto, sussistendone i presupposti di legge

DICHIARA

l'apertura della procedura di liquidazione controllata dei beni del debitore **VI.PA. DI VIGNONI E PALOMBELLI - S.N.C.** (C.F.: 01304980426), in persona del legale rapp.te *pro tempore*, con sede in / n. REA: , nonché dei soci illimitatamente responsabili **VIGNONI MASSIMO** (C.F.: VGNMSM62T05A271Y) e **PALOMBELLI FRANCO** (C.F.: PLMFNC61E14G003E);

NOMINA giudice delegato per la procedura di liquidazione controllata la Dott.ssa **Giuliana Filippello**;

NOMINA liquidatore la dott.ssa **Elisa Catozzi**,

AUTORIZZA il liquidatore all'apertura di un conto corrente di cui sia consentita la gestione da remoto (funzionalità c.d. "home banking");

ORDINA ai debitori, sopra meglio generalizzati, il deposito **entro sette giorni** dalla notifica della presente sentenza dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie nonché dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'articolo 39 del CCII;

ASSEGNA ai terzi che vantano diritti sui beni dei debitori e ai creditori risultanti dall'elenco depositato **il termine perentorio di sessanta giorni** dalla notifica della presente sentenza entro il quale devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201; si applica l'articolo 10, comma 3;

DISPONE che, ai sensi dell'art. 270, comma 5 e 150 CCII, dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione controllata nessuna azione individuale esecutiva o cautelare, anche per crediti maturati durante la liquidazione controllata, possa essere iniziata o proseguita su beni compresi nella procedura, dandosi atto che, ai soli effetti del concorso, dal deposito della domanda di liquidazione è sospeso il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della liquidazione, salvo si tratti di crediti garantiti da ipoteca, pegno o privilegio, nei limiti di cui agli artt. 2749, 2788 e 2855, secondo e terzo comma, cod. civ.;

ORDINA la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione. Il provvedimento è titolo esecutivo ed è posto in esecuzione a cura del liquidatore;

ORDINA la trasmissione della presente sentenza, a cura del liquidatore, al Conservatore dei Registri Immobiliari competente in relazione agli immobili di proprietà nonché – eventualmente – al PRA, ai fini della trascrizione;



DISPONE che la cancelleria provveda alla comunicazione della presente sentenza ai debitori ed al liquidatore, affinché questi provveda all'inserimento sul sito internet del Tribunale nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali - e quindi con oscuramento di tutti i dati del ricorrente diversi da nome cognome e codice fiscale - nonché alla notifica ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione;

AUTORIZZA la prenotazione a debito delle spese relative al presente atto e sue conseguenze ai sensi dell'art. 146 D.P.R. 30.05.2002 n. 115;

Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del 28 novembre 2024.

Il Presidente estensore
Dott.ssa Giuliana Filippello



